

COMUNE DI PORDENONE
- Settore Segreteria Generale -

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL
REFERENDUM COMUNALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 14 novembre 1996, ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta del 20 gennaio 1997 con provvedimento prot. n. 1067/21558;
Testo entrato in vigore in data 18.02.1997*

CAPO I

PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 1 -

REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

1. Il referendum comunale consultivo è indetto quando sia richiesto dal numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, previsto dallo Statuto oppure quando lo propone il Consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

- Art. 2 -

OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Possono essere sottoposte a referendum comunale consultivo materie di competenza esclusiva del Consiglio Comunale così come determinate dall'art. 8 dello Statuto.

- Art. 3-

PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto alla Segreteria generale del Comune dai cittadini promotori della raccolta delle firme.

2. La sottoscrizione dei promotori è apposta ed autenticata con le modalità previste dal successivo articolo 6.

3. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono essere in numero non inferiore a 40.

4. La proposta di referendum deve indicare il provvedimento che si intende proporre e deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula “volete che ...” con l’indicazione dell’oggetto del quesito, formulato in termini sintetici, chiari, intelleggibili e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente alla accettazione o alla non accettazione della proposta.

5. Devono altresì essere indicate le generalità di un promotore designato ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dal presente regolamento.

6. Il Sindaco informa tempestivamente della presentazione della proposta il Consiglio Comunale.

- Art. 4 -

COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità preventiva della proposta di referendum decide la Commissione dei garanti.

2. La Commissione dei garanti è formata dal Segretario generale del Comune di Pordenone, o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Presidente del Tribunale o suo delegato, e dal Difensore civico, o in assenza, da quello regionale.

3. Ai componenti della Commissione e al segretario della stessa spetta il compenso e il rimborso spese stabiliti con apposita delibera della Giunta comunale.

4. Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale del Comune.

- Art. 5-

AMMISSIBILITA' PREVENTIVA

1. La Commissione dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro venti giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) verifica che il referendum non riguardi materie, argomenti, provvedimenti su cui non è ammesso il referendum;
- b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le materie, gli argomenti ed i provvedimenti da sottoporre a referendum non contrastino con la normativa vigente.

2. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri della lettera d) del comma 1, la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti. La Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

3. Le decisioni della Commissione sono immediatamente notificate al rappresentante dei promotori del referendum.

CAPO II **RICHIESTA DI REFERENDUM**

- Art. 6 - **RICHIESTA DI REFERENDUM**

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità preventiva, i promotori procedono alla raccolta delle firme per la richiesta di referendum.

2. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Pordenone - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.

4. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15. L'autenticazione può essere unica per tutte le

firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

5. La firma può essere autenticata da un Notaio, da un Cancelliere di un ufficio giudiziario della circoscrizione di Pordenone, dal Giudice conciliatore, dal Sindaco, da un Assessore comunale, da un Presidente di Circoscrizione, dal Segretario comunale di Pordenone, da altro funzionario del Comune appositamente incaricato dal Sindaco.

6. Il pubblico ufficiale, che procede alla autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

- Art. 7-

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità preventiva del referendum. Il deposito deve essere effettuato da un promotore designato ai sensi dell'art. 3 comma 5°, il quale dichiara il numero dei richiedenti il referendum.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici comunali ed entro le ore 12. Qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- Art. 8-

GIUDIZIO DI RICEVIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La Commissione dei garanti, entro dieci giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritte nel presente Capo.

La deliberazione di ricevibilità della richiesta è comunicata entro sette giorni al Sindaco ed è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni.

2. Alla riunione della Commissione dei garanti può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata al promotore designato ai sensi dell'art. 3, comma 5.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. La Commissione dei garanti può richiedere chiarimenti e perfezionamenti ai promotori.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di dieci giorni per la deliberazione definitiva della Commissione dei garanti decorre dal giorno successivo a quello della presentazione dei chiarimenti e perfezionamenti.

- Art. 9-

RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, deve essere formulata ai sensi dell'art. 3, comma 4.

2. La relativa deliberazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Segreteria Generale del Comune e al Sindaco il quale provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.

CAPO III

INDIZIONE

- Art. 10-

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum consultivo può essere effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno o tra settembre e novembre, ed è indetto dal Sindaco.

2. Il decreto del Sindaco è comunicato al Prefetto.

3. A cura del Sindaco è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum ed è affisso entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni, con le seguenti indicazioni:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

- b) il luogo, il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il quorum dei partecipanti al voto necessario per la validità del referendum.

4. Il referendum si effettua sulle richieste dichiarate ricevibili dalla Commissione dei garanti e pervenute alla Segreteria Generale del Comune fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Non è ammesso, in un'unica tornata, il referendum con più di due quesiti referendari.

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi due vengono differiti all'anno successivo.

7. Il referendum consultivo non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

- Art. 11-

INTERRUZIONE E RINVIO DELLE ATTIVITA'

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della tornata amministrativa del Comune. I termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio comunale. Qualora le relative richieste siano state definitivamente dichiarate ricevibili in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocare entro il 30 ottobre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successivo all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni. In caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 12-

NORME GENERALI E OPERAZIONI PREELETTORALI

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La pubblicità della consultazione viene data ai cittadini elettori mediante manifesti affissi ed esposti anche nei locali pubblici a cura del Comune nonché attraverso altre forme di comunicazione ritenute utili.
4. I certificati elettorali saranno recapitati agli aventi diritto al voto a cura del Comune.
5. Le modalità tecniche non previste dal presente regolamento saranno stabilite dalla Commissione di cui all'art. 4 che potrà avvalersi dell'Ufficio Elettorale del Comune.

- Art. 13-

PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Lo spazio di cui al precedente comma sarà individuato e delimitato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm 70 x 100;
 - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;

c) a ciascun comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70x100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

5. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al rappresentante dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

7. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

9. Per le altre forme di propaganda si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni comunali.

- Art. 14-

SEZIONI ELETTORALI

1. I seggi verranno costituiti accorpendo mediamente 3 sezioni contigue su proposta dell'Ufficio elettorale municipale.

2. In ciascuna Sezione elettorale è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente le votazioni, un ufficio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, nominati dall'Ufficio Elettorale comunale tra gli iscritti nell'albo degli scrutatori.

3. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni nazionali relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

- Art. 15- VOTAZIONE

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali comunali e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 3 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), o comunque nel rettangolo che la contiene.

6. Le votazioni si concludono alle ore 18. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

- Art. 16 -

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota minima di elettori partecipanti alla votazione richiesta dallo Statuto per la validità della consultazione;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dai rappresentanti dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione dei garanti per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale dei referendum e della Commissione dei garanti per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
- c) ad un promotore designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale dei referendum e della Commissione dei garanti per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorso un anno, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

- Art. 17-

EFFETTI DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro un mese dal ricevimento del verbale previsto dall'art. 16, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

2. Qualora i risultati della consultazione siano contrari alla proposta sottoposta a referendum, la proposta stessa non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla proclamazione dell'esito del referendum.

- Art. 18-

CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE PRIMA DEL VOTO

1. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il Sindaco dichiara di non provvedere all'indizione del referendum o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19- SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum comunali consultivi fanno carico al Comune.

- Art. 20- SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è distinto come da allegato A.

2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 15 e completato a stampa con il testo del quesito.

- Art. 21- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni della deliberazione di approvazione ravvisata immune da vizi dal competente organo di controllo.

.=.=.=. =

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

CAPO I - PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO	pag. 2
CAPO II - RICHIESTA DI REFERENDUM	pag. 4
CAPO III - INDIZIONE	pag. 6
CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM	pag. 8
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	pag.13

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

parte esterna

Comune di Pordenone

sigla Ufficio Sezione

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*